

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA**P.le Stefani, 1 - 37126 Verona****P.I. 03901420236**

Prot. n.

Verona,

F212202 - CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO AD ELEVATO PESO SPECIFICO CON INERTI BARITICI PER MURATURE IN ELEVAZIONE E SOLAI PRESSO L'EX DAY-HOSPITAL MALATTIE INFETTIVE A SERVIZIO DELL'UOC RADIOTERAPIA AL FINE DI REALIZZARE UN NUOVO BUNKER PER L'INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE CON RISONANZA MAGNETICA NELL'OSPEDALE DI BORGO TRENTO.

CIG 9435451C79 - CUP E34E22000580005**TRA**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona con sede legale in Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona - P.I. 03901420236 - nella persona del Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ing. Maurizio Lorenzi dell'Azienda C.F. LRNMRZ63B22E512E, autorizzato con deliberazione n. 1409 del 31.12.2019 ad impegnare l'Azienda formalmente e legalmente,

E

l'Impresa _____ con sede legale in _____ P.I. _____ nella persona del _____, nato a _____ il _____, residente in _____, che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di _____, con il potere di _____ rappresentando a tal fine la società _____

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. ____ del _____ è stata aggiudicata in via definitiva la gara a procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Aria S.p.A. a rilevanza comunitaria alla ditta _____ - P.IVA _____, per un importo pari ad _____ € _____ oltre I.V.A. sull'importo a base di gara di € _____, oltre costi per la sicurezza da interferenze di € 2.000,00 non soggetti al ribasso d'asta;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____, giusta comunicazioni agli atti;
- l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ha provveduto alla verifica dei requisiti ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- la ditta _____ risulta in regola con l'adempimento delle norme ai sensi della Legge n. 68/99;
- nei confronti dell'impresa _____ non sussistono cause di divieto alla stipula del contratto, ai sensi della vigente normativa antimafia, perché iscritta nella "white list" istituita presso la Prefettura _____ e che le iscrizioni a tali elenchi, secondo il dettato disposto di

cui all'art. 1, comma 52-bis della Legge 190/2012, tengono luogo dell'informazione antimafia liberatoria ai fini della stipula, approvazione e autorizzazione di contratti e subcontratti;

- la stazione appaltante ha richiesto agli enti previdenziali il DURC da cui emerge una situazione regolare;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva n. _____ per un importo di € _____ a mezzo garanzia fidejussoria assicurativa della Società _____ Via _____;
- in data _____ prot. n. _____ è stata inviata alla ditta _____ l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

Il contratto, è disciplinato da tutte le condizioni previste dai documenti di gara, dalla Deliberazione n. _____ in data _____, dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di Gara prot. n. _____ del _____ e dall'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi presenti nelle strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI), redatto dall'U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione, nonché da tutta la documentazione di gara, conservata agli atti presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, che si intende qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè alla stessa non allegata, nonché dalle successive disposizioni.

Art. 1 – Oggetto della fornitura

La Stazione Appaltante affida alla ditta _____, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di calcestruzzo ad elevato peso specifico con inerti baritici per murature in elevazione e solai presso l'Ex Day-Hospital Malattie Infettive a servizio dell'UOC Radioterapia al fine di realizzare un nuovo bunker per l'installazione di un acceleratore lineare con risonanza magnetica nell'Ospedale Borgo Trento.

Il calcestruzzo strutturale ad elevato peso specifico per opere in elevazione dovrà avere prestazione garantita in conformità alla norma UNI EN 206-1, UNI 11104 con inerti baritici e con le seguenti caratteristiche prestazionali:

- Peso specifico in opera > 3.300 kg/m³
- Resistenza a compressione cubica caratteristica > 30 Mpa (C 25/30)
- Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104)
- Classe di lavorabilità S4 (fluida)
- Diametro max aggregati 25 mm
- Cemento tipo Portland con classe di resistenza > 32.5
- Additivi secondo mix design a cura ditta fornitrice e da sottoporre a verifica della D.LL.
- Compresi il trasporto e il pompaggio, con misurazione del volume teorico determinato analiticamente dagli elaborati grafici dei manufatti oggetto di realizzazione
- Nel caso le operazioni alla pompa siano svolte da manovalanza in carico alla ditta fornitrice, dovranno essere rispettate le normative in materia di sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con presentazione del POS contestualizzato al cantiere in corso, senza avanzare richiesta di oneri aggiuntivi

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo di aggiudicazione dell'appalto è pari a € _____, oltre I.V.A., comprensivo dei costi per la sicurezza da interferenze di € 2.000,00, oltre I.V.A., come da seguente tabella:

Descrizione	Quantità	Prezzo al m ³	Totale complessivo
Calcestruzzo strutturale ad elevato peso specifico con inerti baritici per murature	360		
Costi per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)			2.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA			

Art. 3 - Revisione dei prezzi

Vista la breve durata, il presente contratto non è soggetto a revisione prezzi.

Art. 4 - Modalità e tempi di esecuzione del contratto

La fornitura sarà effettuata indicativamente entro 220 giorni e comunque fino al termine dell'esecuzione dei lavori, salvo eventuali sospensioni o proroghe, e comunque sino al completamento del nuovo bunker di progetto con struttura in calcestruzzo baritico per l'alloggiamento di un acceleratore lineare, previsto al piano seminterrato del fabbricato oggetto di intervento.

Le forniture dovranno essere effettuate dalla ditta aggiudicatrice, con organizzazione di propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchine ed a suo rischio, secondo le tempistiche indotte dalla tipologia, caratteristiche e peculiarità del materiale oggetto di fornitura e secondo programma da concordare con l'impresa esecutrice dei lavori di getto ed armo.

La consegna di quanto di volta in volta richiesto, anche in modo frazionato e sfasato secondo l'andamento dei lavori, rispettando i tempi di maturazione e produzione del materiale, dovrà essere effettuata senza alcun onere aggiuntivo al prezzo determinato in sede di gara.

Art. 5 - Consegna della Fornitura

L'AOUI, a seconda dell'esigenza, trasmetterà l'ordinativo per la fornitura della quantità di mc. di calcestruzzo con inerti baritici tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) all'Impresa appaltatrice indicando il luogo di consegna del materiale.

Gli ordini dei quantitativi saranno concordati direttamente tra la ditta _____ e l'impresa esecutrice dei lavori di getto del calcestruzzo.

La quantità stimata di materiale oggetto di fornitura è di circa 360 m³ tra pareti e solaio.

È compreso l'onere per la fornitura dei cubetti al momento del getto necessari per le prove di laboratorio (quest'ultime a carico della ditta esecutrice dell'opera), secondo le quantità e le modalità indicate nelle NTC 2018 e comunque non in numero minore di 2 cubetti per ciascun giorno di getto.

ART. 6 - Penale per ritardo

Per ogni giorno di ritardo imputabile all'impresa appaltatrice nell'esecuzione della fornitura la Stazione appaltante può applicare all'impresa appaltatrice quanto previsto ai sensi dell'art. 113 bis c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Procedura di applicazione delle penali

L'AOUI contesta all'impresa appaltatrice l'applicazione di penali dalla data di trasmissione dell'ordine di consegna del materiale, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

L'impresa appaltatrice, ove lo ritenga opportuno, trasmette all'AOUI le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine perentorio di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.

L'AOUI, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, l'AOUI applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta con raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata all'impresa appaltatrice da effettuarsi entro i 15 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'AOUI e l'impresa appaltatrice, e viceversa, dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Le penali saranno rimosse dall'AOUI prelevandole dal pagamento del corrispettivo relativo alla fase in cui si è verificato il ritardo. In alternativa l'AOUI ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall'impresa che la stessa dovrà prontamente reintegrare.

Art. 7 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente contratto o previste negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018, di costituzione della Cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da Società _____, in data _____ per l'importo di € _____. La ditta _____ ha usufruito della riduzione del 50% dell'importo della cauzione definitiva, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, perché in possesso della _____.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta conclusione della fornitura. Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 15 (clausola risolutiva espressa -art. 1456 CC).

Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti. Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La gestione della fornitura è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore che assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per i danni, di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, operati dallo stesso o da dipendenti propri o eventuali subappaltatori autorizzati, dai mezzi, dalle attrezzature verso terzi, persone, animali o cose,

esonero espressamente l'A.O.U.I. da qualsivoglia responsabilità civile o penale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Articolo 8 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che tale copertura sarà garantita per tutta la durata del Contratto.

4. Qualora il Fornitore non possieda detta copertura o non sia in grado di provarla in qualsiasi momento, il presente Contratto potrà risolversi di diritto.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 9 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà eseguire la fornitura contrattualmente affidata nella piena e totale osservanza dei regolamenti (anche locali), delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, tra l'altro, in materia di:

- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- trattamento economico e normativo del personale come stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.
- assicurazioni obbligatorie,

L'Appaltatore provvederà direttamente, con le procedure dovute, all'esecuzione della fornitura utilizzando personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la realizzazione a perfetta regola d'arte, entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione.

Si fa presente che eventuali procedure operative stabilite dall'Appaltatore non dovranno contrastare con quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La ditta appaltatrice impiegherà personale di sicura moralità ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme, le disposizioni generali ed i regolamenti disciplinari in vigore presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

L'Appaltatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali subappaltatori autorizzati - nei confronti sia del Committente che di terzi. La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad assicurare lo svolgimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008.

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

Art. 10 – Rappresentanza dell'Appaltatore

Il domicilio eletto dall'appaltatore per tutta la durata contrattuale corrisponde con la sede legale della società _____ - Tel. _____.

Il nominativo e il recapito dell'incaricato all'adempimento degli obblighi contrattuali al quale sarà demandato l'espletamento dei compiti relativi alla fornitura del presente contratto e che avrà la responsabilità dell'esecuzione, come previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, è il seguente: _____ in qualità di _____ Tel. _____.

Tutte le contestazioni che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona muoverà a detti incaricati equivarranno a quelle effettuate direttamente all'Impresa appaltatrice.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 11 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10 delle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto e la connessa responsabilità della relativa gestione con il relativo coordinamento dell'esecuzione è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è individuato nel geom. Massimo D'Agostini, Collaboratore Tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Art. 12 – Fatturazione e pagamenti – Split payment

L'AOUI, come da art. 5, trasmetterà gli ordinativi per la fornitura del quantitativo richiesto tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) all'Impresa appaltatrice.

A seguito di ogni parziale fornitura potrà essere emessa la fattura corrispondente e dovrà riportare esplicito riferimento al documento di trasporto, al numero dell'ordine NSO con relativa data e al n. CIG **9435451C79**,

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture emesse a partire dal 31 marzo 2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità, questa Amministrazione ha definito i propri uffici predisposti al ricevimento delle fatture elettroniche, abbinati ad un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Si fornisce un ulteriore dettaglio delle informazioni riferibili alla scrivente Azienda necessarie per l'invio della fattura elettronica:

Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona

Codice Fiscale e Partita IVA: 03901420236

Indirizzo PEC: protocollo.aovr@pecveneto.it
Codice IPA: aoui_ve
Codice Univoco Ufficio : 2CAARN (Servizio Tecnico Sezione Forniture)

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione di fornitura da parte del DEC.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato come D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

Informazioni relative al meccanismo della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" Split Payment.

Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si informa, inoltre, che l'AOUI ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 3 comma 1 del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 192/2012.

Art. 13 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato secondo le forme previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le eventuali spese inerenti all'aggiudicazione, compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

La Stazione Appaltante si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla pubblicazione della fase di indizione e dell'esito di gara, ai sensi del Decreto ministeriale e trasporti 2 dicembre 2016

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo nei casi d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, essendo la prestazione oggetto del contratto soggetta ad I.V.A.

Il contratto dovrà essere stipulato in "forma elettronica", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto, sottoscritto dall'appaltatore con firma digitale, dovrà essere restituito all'indirizzo PEC serviziotecnico.aovr@pecveneto.it, in regola con l'imposta di bollo, come previsto dal D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 Subappalto

(da inserire se il subappalto non è stato richiesto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

(*da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta*) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore all'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

(*eventuale*) Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare presso Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Ente Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e/o gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 18.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell'art. 35 della Legge n. 248/2006.

La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nell'ambito del contratto sottoscritto fra queste ultime ed identificato dal CIG 9435451C79, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010.

La Ditta subappaltatrice/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" – approvato dalla Giunta regionale Veneto con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria risponderà, verso l'Azienda ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente contratto compiuta dalla ditta subappaltatrice o affidataria.

Art. 16 – Sicurezza sul lavoro

La ditta _____ si obbliga ad osservare, nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

La ditta _____ in data _____ ha preso atto e ha sottoscritto il D.U.V.R.I. messo a punto dalla Stazione Appaltante impegnandosi all'attuazione, vigilanza e controllo delle norme sulla base del Piano di Sicurezza prodotto dalla Committente

Art. 17 – Danni nell'esecuzione della fornitura – Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'A.O.U.I di Verona, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di Società assicurative.

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dell'esecuzione della fornitura se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalla normativa vigente. Sarà cura dell'Appaltatore dimostrare che i danni subiti sono imputabili esclusivamente a cause eccezionali e non a propria negligenza. Se

i danni prodotti in caso di forza maggiore fossero causati anche dalla negligenza dell'Appaltatore, gli stessi non potranno essere compensati.

La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di **5 giorni** da quello in cui si è verificato l'evento.

Data la peculiarità dell'attività ospedaliera, l'Impresa appaltatrice dovrà tenere in considerazione che sono presenti tutti i rischi considerati e previsti dal D.Lgs. 81/08.

E' fatto assoluto obbligo all'Impresa appaltatrice di informare i propri lavoratori delle situazioni di rischio ed i metodi di interazione tra la struttura ospedaliera e i cantieri interni.

Art. 18 – Recesso unilaterale e risoluzione anticipata del contratto

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona avrà il diritto di recedere dal contratto della fornitura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1373 CC nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 CC, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o delle forniture eseguite o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso si manifestassero esigenze aziendali tali da non poter proseguire.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 CC (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi via pec, risolvere di diritto il contratto:

- dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 CC), relative all'esecuzione dell'appalto;
- nei casi di subappalto non autorizzato;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di accertamento della non veridicità della documentazione fornita in sede di gara o di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del CC;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 CP, 318 CP, 319 CP, 319-bis CP, 319-ter CP, 319-quater CP, 320 CP, 322 CP, 346-bis CP, 353 CP, 353-bis CP, come da Protocollo di Legalità.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questo, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta alla Ditta inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Con riferimento alla risoluzione e recesso del contratto inoltre si rinvia agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 19 - Normativa di riferimento

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel D.lgs n. 81/2008, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e s.m.i. e nella normativa statale e regionale disciplinante la materia.

Art. 20 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del 13/08/2010 n. 136.

Pertanto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva e i relativi movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010.

Gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti dovranno comunicare a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al predetto periodo, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli appaltatori dei lavori/servizi/forniture dovranno assumere contrattualmente, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata si riserva pertanto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a..

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e la Prefettura – ufficio del Governo territorialmente competente.

Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla

procedura cui si riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo richiamato. Titolare del trattamento è Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (informativa pubblicata sul sito aziendale al seguente link: <https://www.aovr.veneto.it/informativa-operatori-economici>).

Art. 22 - Variazioni soggettive

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il periodo della fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione tramite pec all'indirizzo: serviziotecnico.aovr@pecveneto.it ed in tal caso si applicherà la disciplina prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 23 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 24 - Controversie

Può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del come modificato dall'art. 204 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).

In ogni caso nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

Art. 25 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa espresso richiamo al Capitolato Speciale d'Appalto e alle norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
ing. Maurizio Lorenzi

Firmato digitalmente
Il Legale Rappresentante

Per specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, delle disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14,, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25.

Firmato digitalmente
Il Legale Rappresentante